


# EBITLAZIO **INFORMA**

LA BILATERALITÀ DI ROMA E LAZIO

N.43 • I TRIMESTRE 2025

# SPECIALE CONTRATTO



### EDITORE:

EBIT Lazio

Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, della  
Distribuzione e dei Servizi di Roma e Lazio  
Piazza G. Mazzini, 27 - 00195 Roma (RM)  
Tel 06. 6833707 - Fax 06. 68210405  
info@ebitlazio.it - www.ebitlazio.it



### DIRETTORE RESPONSABILE:

Giovanni Petrelli

### REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

EBIT Lazio

Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, della  
Distribuzione e dei Servizi di Roma e Lazio  
P.zza G. Mazzini, 27 - 00195 Roma (RM)  
Tel 06. 6833707 - Fax 06. 68210405  
info@ebitlazio.it - www.ebitlazio.it



ISO 9001 Certificato n° 30700973 QM15

EBIT LAZIO È ISCRITTA AL  
ROC N° 20418 IN DATA 13/12/2010

TRIMESTRALE EBITLAZIO INFORMA  
REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI  
ROMA CON IL N° 318/2010

### PROGETTO GRAFICO E STAMPA:

Eureka3 S.r.l.

Piazza Antonio Mancini, 4 - Roma  
info@eureka3.it | www.eureka3.it

TRIMESTRALE TELEMATICO EBITLAZIO  
INFORMA REGISTRATO PRESSO IL  
TRIBUNALE DI ROMA CON IL N° 37/2019

### SERVICE PROVIDER:

Irideos S.p.A.

Viale L. Bodio, 37 - Milano

Chiuso in redazione: 31 marzo 2025

Stampato in Italia

# Sommario

N° 43 - I trimestre 2025

## 01 Editoriale

Le novità inattese nel  
2025 e le scelte da  
compiere nell'interesse  
generale

## 25 Formazione

Al via corso gratuito per  
diventare addetto/a al  
banco della gastronomia  
alimentare

## 26 Sicurezza

La Sicurezza sul Lavoro  
scende in strada"... a  
Velletri

## 04 SPECIALE CONTRATTO INTEGRATIVO

Aziende e per i dipendenti del  
settore terziario, distribuzione  
e servizi della regione Lazio

### Ipotesi accordo di rinnovo

Protocollo di intesa del terziario  
per il Giubileo 2025

### Accordo territoriale

Accordo sulla stagionalità per  
l'utilizzo del contratto a termine  
nelle aziende della regione Lazio

L'EBIT Lazio è l'Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi di Roma e Lazio ed è stato costituito, pariteticamente, dalle associazioni locali di Confindustria, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilucis, con lo scopo di contribuire a gestire le dinamiche contrattuali e professionali del settore, a vantaggio delle aziende e dei lavoratori.

### FORMAZIONE

La centralità della formazione in un contesto sociale in forte e costante mutamento è lo strumento principale per qualificare e riqualificare le competenze professionali degli occupati e per sviluppare e consolidare la competitività delle imprese del terziario, della distribuzione commerciale e dei servizi.

EBIT Lazio, ogni anno, investe gran parte delle proprie risorse per offrire ai suoi associati, tramite una valida rete di agenzie formative accreditate dalla Regione Lazio, corsi di formazione completa e gratuiti, costruiti sulla base delle reali necessità formative di aziende e lavoratori ed estremamente efficaci perché sempre al passo con le nuove esigenze del mercato del lavoro.

I corsi sono annualmente proposti mediante un ampio Catalogo Formativo e sono articolati in diverse aree tematiche che investono le principali attività del settore Terziario, Commercio e Servizi, rispondendo, anche, alle esigenze formative di ambiti innovativi e socialmente molto importanti.

Le aree tematiche sono: Area Informatica (Ict); Area Lingue; Area Management; Area Marketing e Comunicazione; Area Salute e Sicurezza; Area Amministrativo Finanziaria; Area Sviluppo Sostenibile e Avviso On Demand a richiesta.

### WELFARE

EBIT Lazio ogni anno stanZIA ingenti risorse che impiega nelle attività di welfare territoriale sino ad esaurimento.

#### • Rimborsamento per i LAVORATORI:

Per i dipendenti delle aziende che operano nella regione Lazio, in regola con il versamento delle quote contributive ad EBIT Lazio da almeno 12 mesi e con un contratto di lavoro non inferiore a 1 anno, sono previsti rimborsi per: l'acquisto di libri scolastici anche per i propri figli; tasse universitarie per sé o per i propri figli; l'utilizzo dei centri estivi o strutture analoghe per i figli nella fascia di età 4/14 anni; lo svolgimento di attività sportive e motorie anche per figli a carico; l'acquisto dell'abbonamento annuo TPL casa lavoro; il bonus cultura per l'acquisto dell'abbonamento teatrale; ecc.

#### • Rimborsamento per le AZIENDE:

Sono previsti rimborsi fino a 1.000 euro per le aziende associate ad EBIT Lazio da almeno 12 mesi, che svolgono attività nella regione Lazio e che investono sulle nuove tecnologie di marketing, per la salvaguardia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per rendere stabile l'occupazione.

### APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato è disciplinato dal Testo Unico del Decreto legislativo n°167/2011 e successive modificazioni. È un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile (di età compresa tra i 18 e i 29 anni). Per le aziende che assumono apprendisti, sono previsti notevoli agevolazioni economiche e fiscali (salario ridotto del dipendente per il periodo di apprendistato, esenzione e riduzione contributiva anche previdenziale) e specifici impegni tesi a garantire la formazione del personale apprendista.

EBIT Lazio, fornisce il rilascio dei pareri di conformità per l'assunzione degli apprendisti.

### CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

In conformità con quanto definito dalla contrattazione nazionale di categoria sottoscritta dalle Parti Socie, presso EBIT Lazio è operativa la Commissione Paritetica di Conciliazione ed Arbitrato per la composizione delle controversie individuali e collettive. La stessa ha lo scopo di sostenere il ricorso a strumenti di composizione bonaria delle controversie in materia di lavoro, attraverso l'attuazione del processo di ratifica e di verifica di legittimità di accordi conclusi direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori, privilegiando il tentativo di conciliazione in sede bilaterale a norma della legislazione e della contrattazione vigente. Per svolgere questa importante funzione, la Commissione Paritetica si avvale - nella sua composizione - di persone esperte (nominate dalle parti sindacali dei lavoratori e datoriali) e di un Presidente di Commissione esterno. Il servizio di Conciliazione e Arbitrato, si giova inoltre, sia delle specifiche competenze dei propri componenti in materia contrattuale, sia della consolidata esperienza procedurale maturata in tanti anni di attività. Il crescente ricorso al servizio di conciliazione da parte delle aziende e dei loro dipendenti rappresenta l'apprezzamento qualitativo ad esso riconosciuto.

### SALUTE E SICUREZZA

Presso EBIT Lazio opera l'Organismo Paritetico Regionale (O.P.R) Lo stesso, istituito in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, offre: informazioni e formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro in forma gratuita; nomina, successivamente all'accertamento dei requisiti professionali, gli RLST (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali) di designazione sindacale, determinandone gli ambiti di competenza, per agevolare e supportare le micro e piccole imprese negli adempimenti di legge.

### OSSERVATORIO REGIONALE

Da molti anni EBIT Lazio ha reso operativo un efficace Osservatorio che permette di monitorizzare, programmare e organizzare dettagliate relazioni sul quadro economico/produttivo, sulle prospettive di sviluppo, sull'andamento e sulle aspettative occupazionali che riguardano il settore Terziario, Commercio e Servizi nel nostro territorio regionale. Le periodiche rilevazioni dei dati operate dall'Osservatorio, consentono anche di analizzare i fabbisogni formativi dei lavoratori e delle aziende, supportando il lavoro di EBIT Lazio, nel costante lavoro di aggiornamento e miglioramento delle proposte formative volte a soddisfare le esigenze concrete dei singoli comparti produttivi del settore, con il fine di renderli sempre più professionali e competitivi. Le informazioni periodiche raccolte con metodo scientifico dall'Osservatorio sul mercato del lavoro consentono di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di professionalità esistenti nell'area regionale. Sul tema dell'incontro domanda-offerta di lavoro nel comparto del terziario, EBIT Lazio è impegnato a realizzare un servizio alle imprese ed ai lavoratori, strutturato ed in grado di interfacciare la richiesta di lavoro con l'offerta proposta dalle aziende affermate e/o neo-costituite, operanti nella Regione Lazio. I dati rilevati dall'Osservatorio sul territorio regionale vengono inviati all'EBITer (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario), il quale ha il compito di analizzarli e di definire, attraverso l'Osservatorio Nazionale, un quadro complessivo.

# Le novità inattese nel 2025 e le scelte da compiere nell'interesse generale

**G**li stravolgimenti degli assetti mondiali dopo oltre due mesi dall'insediamento della nuova amministrazione USA destano forti preoccupazioni, giacché minano alla radice i principi fondamentali contenuti dalla Carta delle Nazioni Unite, ovvero lo stato di diritto soppiantato dalla forza di un singolo paese nei confronti del più debole.

La rivendicazione di annessione del Canada, della Groenlandia e del canale di Panama, uniti alla messa in atto dei nuovi dazi commerciali, al disimpegno degli USA quale soggetto primario per la sicurezza e la pace giocato dalla fine del secondo conflitto mondiale, sono alcuni degli aspetti che stanno caratterizzando il secondo mandato del presidente Donald Trump. Ad aggravare questo quadro vi è la possibile conclusione, disequilibrata, del conflitto in atto tra Russia e Ucraina. La pace che tutti vorremmo rischia di essere raggiunta non già attraverso un negoziato equilibrato, ma con la “resa” incondizionata gradita unicamente al paese aggressore: la Russia. Una soluzione che rappresenterebbe un precedente pericolosissimo per il futuro di ogni paese: anche di quelli con armamenti nucleari. Gli effetti di quanto appena richiamato sulle economie di mercato, incluso il nostro paese, rischiano di essere di segno negativo.

I richiami del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ordine ai pericoli rappresentati dall'allargamento del “campo di chi, ritenendo superflue o dannose le organizzazioni internazionali, pensa di indebolirle”, o per sollecitare l'Europa nell'attuale disputa



**VITTORIO PEZZOTTI**

Vicepresidente  
Ebit Lazio

internazionale a scegliere tra il ruolo di oggetto o “soggetto di politica internazionale”, la sua messa in guardia da “neo-feudatari che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni”, il paragonare l'aggressione della Russia verso un paese sovrano come l'Ucraina alle scelte compiute nel '900 dal Terzo Reich ed evidenziare il fallimento della “strategia dell'appeasement” del 1938, rappresentano un monito al quale rifarsi per orientare le politiche e le scelte politico-economiche internazionali da parte delle istituzioni pubbliche, dei partiti politici, delle associazioni intermedie, dei cittadini democra-

tici che si riconoscono nei valori della Carta costituzionale, attraverso la partecipazione attiva della vita democratica e rifuggendo da atteggiamenti di pericolosa indifferenza.

Le attese economiche dell'evento Giubilare, gli effetti dei progetti infrastrutturali promossi con il PNRR, prefiguravano il 2025 come l'anno cruciale per superare la dura e straordinaria crisi provocata dal COVID e dalla guerra Russia-Ucraina. Di contro, la realtà dei primi due mesi propone uno scenario incerto e denso di pericoli socioeconomici involutivi, sino a riproporre pericoli di guerre estese come mai avvenuto dal 1945. Al netto delle novità citate, il comparto del commercio e del terziario, nel corso del 2024, ha registrato situazioni di positività (aumento delle attività terziarie al servizio delle imprese), ma anche di negatività, soprattutto nella nostra regione.

Il saldo del numero dei negozi tra nuove aperture e



**Tante prestazioni welfare quali:  
i rimborsi per acquisto libri scolastici-  
universitari, tasse universitarie, centri  
estivi per i figli 4/14 anni, abbonamento  
TPL casa lavoro, attività sportive...**

dismissioni è stato, per il quarto anno consecutivo, di segno negativo. Ai costi dell'energia post-guerra Russia-Ucraina, poi mitigati con nuovi accordi per l'approvvigionamento del gas e del petrolio, il costo degli affitti degli immobili commerciali nelle città capoluogo e in particolare a Roma, hanno concorso alla chiusura di molteplici attività presso le vie/strade commerciali più affermate o nei centri commerciali moderni. Continuiamo a fare i conti con la concorrenza sleale rappresentata dal radicato commercio abusivo e illegale delle merci e dal sempre più preoccupante uso dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti da soggetti non rappresentativi (Organizzazioni sindacali e Associazioni datoriali), da parte di aziende avventuriere e irrispettose del ruolo sociale assegnato loro dalla Costituzione e

l'inconsapevole (o consapevole?) danno che tali scelte possono provocare a tutto il settore. Ad oggi si stima che ci siano 260.000 posti vacanti nel commercio e nel turismo per i quali non si trovano candidati per ricoprirli, poiché sempre meno persone sono disposte a lavorare per vivere, dedicando moltissimo tempo al lavoro per retribuzioni taglieggiate dai contratti collettivi "pirata" che riducono le retribuzioni, già non altissime, previste dai CCNL più rappresentativi. Una recente ricerca commissionata da Ebit Lazio in collaborazione con Sanimpresa (Cassa sanitaria integrativa territoriale del Terziario), ha approfondito i trattamenti economici e normativi dei quattro CCNL più applicati nel settore, partendo da quello standard e più diffuso (CCNL Terziario, Distribuzione commerciale e Servizi) sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs. Gli altri tre CCNL sono sottoscritti rispettivamente da Associazioni e Organizzazioni sindacali quali: Federterziario e UGL Terziario; AMPIT e CISAL Terziario; CIFA e CONFASAL. Le differenze complessive tradotte in denaro su base annua e relative al salario mensile (400,00 euro) alle mensilità supplementari, alle ore di permesso retribuito, alle maggiorazioni del lavoro straordinario e festivo ecc., riguardanti un addetto alle operazioni di vendita, superano la cifra di 7.000 euro annui.

Queste condizioni lavorative contrastano con l'esigenza proclamata da moltissime imprese del settore riguardanti l'esigenza strategica di trattenere e attirare lavoratori, anche giovani, nelle attività commerciali e terziarie, al fine di potenziare la loro competitività.


Nessun lavoratore o aspirante tale gioisce constatando che nel nostro sistema le aziende possono scegliere di applicargli uno tra i circa 240 CCNL. E la possibilità di restare alle dipendenze ponendo a disposizione tutte le proprie capacità operative e intellettuali in favore di quella stessa azienda che, egoisticamente, ha scelto di riservargli un trattamento economico e normativo peggiorativo di quello previsto dal CCNL Standard sottoscritto da Parti Sociali

realmente rappresentative, sono sensibilmente decre-scenti. Questo tipo di scelte aziendali, che negano alla radice la funzione originaria di sintesi tra l'interesse dell'impresa con quello del proprio dipendente, che può essere determinata soltanto da CCNL sottoscritti da Parti sociali realmente rappresentative di aziende e lavoratori, non determinano alcuna positiva evoluzione dell'impresa, rischiando di generare conflitto legale e sociale anche nel breve periodo.

La comparazione tra i quattro CCNL, ha analizzato anche i costi formali della contribuzione destinata alla bilateralità e le funzioni oggettivamente svolte nel territorio dagli Enti Bilaterali Territoriali, ovvero presso il luogo più prossimo all'impresa e ai suoi dipendenti. Ebbene, il CCNL del Terziario, della Distribuzione commerciale e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ultucs, risulta da un lato quello meno costoso e dall'altro quello che, di gran lunga, offre reali servizi alle imprese e ai dipendenti: dalla formazione professionale per rendere più competitiva l'azienda alle tante prestazioni welfare quali: i rimborsi per acquisto libri scolastici-universitari, tasse universitarie, centri estivi per i figli 4/14 anni, abbonamento TPL casa lavoro, attività sportive ecc.

Nelle difficoltà e complessità della fase attuale, Ebit Lazio rinnova il proprio impegno per sostenere le aziende e i loro dipendenti al fine di affrontare e cogliere tutte le potenzialità lavorative scaturenti dagli eventi giubilari e dai processi di cambiamento connessi all'evoluzione tecnologica, sociale, ambientale che inesorabilmente proseguiranno.

A proposito di contrattazione di qualità: questo numero della rivista è interamente dedicato al Contratto Integrativo del Terziario del Lazio, rinnovato il 9 dicembre scorso. Un testo importante che oltre all'estensione dell'assistenza sanitaria integrativa Sanimpresa a tutti i lavoratori della Regione Lazio, ha introdotto la possibilità di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, attraverso la programmazione dei permessi individuali e confermato la centralità delle relazioni e del confronto sindacale come strumenti di crescita del settore. Significativo anche il Protocollo per il Giubileo 2025, che ha il merito di disciplinare l'utilizzo dei contratti a termine durante il Giubileo, previste misure a sostegno dello smartworking e migliorato il trattamento economico del lavoro domenicale e festivo, a dimostrazione che la buona contrattazione può e deve essere uno strumento a sostegno del Terziario.



# Contratto integrativo territoriale

Per le aziende e per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi della regione Lazio



## **IPOTESI ACCORDO DI RINNOVO**

Roma, 9 dicembre 2024

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;  
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS - CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dalla Segretaria Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

### **PREMESSA**

La continuità di dialogo per la ricerca della migliore risposta ai mutamenti che hanno interessato e interessano il settore, ai problemi e alle esigenze reciproche ha consentito di realizzare questo accordo come un momento di sintesi su temi già ampiamente approfonditi e condivisi, attraverso un percorso di confronto che le Parti hanno mantenuto nel corso degli anni. In uno scenario caratterizzato dalla grande espansione del terziario di servizi e, al contempo, da profondi cambiamenti negli insediamenti della distribuzione, alla vigilia di un evento quale il Giubileo che, nella sua rilevanza globale, avrà una declinazione territoriale importantissima e determinante, fortemente condizionato da eventi internazionali, i nuovi sistemi produttivi e le

nuove sfide legate al miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi offerti alla clientela/ai consumatori, imposte da un sistema sempre più competitivo, richiedono Relazioni Sindacali sempre più capaci di accompagnare e sostenere le lavoratrici, i lavoratori e le imprese.

Relazioni sindacali, quindi, come strumento di innovazione, di sviluppo sostenibile, di valorizzazione del lavoro, delle professionalità, del contributo espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori e di crescita del sistema delle imprese che operano garantendo legalità e adeguate condizioni contrattuali, favorendo così la crescita della buona e stabile e dell'occupazione del territorio. Anche il sistema della bilateralità vuole confermarsi, con questo accordo, uno strumento a servizio delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, risultato di un

sistema di relazioni sindacali, moderno, partecipativo ed efficace, caratterizzato da senso di responsabilità, da credibilità reciproca e atteggiamento propositivo nella ricerca di soluzioni negoziali utili per il settore e coerenti con le direttive delineate dalla contrattazione nazionale.

Sarà necessario quindi un particolare impegno congiunto finalizzato a:

- promuovere la corretta ed integrale applicazione della contrattazione sottoscritta tra le parti le scelte contrattuali e verificare la loro efficacia e utilità;
- valorizzare la contrattazione di secondo livello nella sfida proposta dall'innovazione organizzativa e produttiva;
- evidenziare l'impegno contrattuale sui temi della Responsabilità sociale, della Parità di genere e della Conciliazione vita/lavoro
- valorizzare l'investimento realizzato negli anni dalle Parti sociali in tema di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, consolidando nelle imprese e per le lavoratrici e lavoratori una cultura che ha portato a continui miglioramenti della qualità del lavoro.

Inoltre, le Parti, in relazione alle tematiche affrontate nel corso del presente rinnovo contrattuale concordano di coinvolgere l'Osservatorio sul mercato del lavoro, istituito presso EBIT Lazio, per le attività di studio ed analisi sui temi della trasformazione digitale, dell'inclusione sociale e della parità di genere, al fine di sviluppare una raccolta di esperienze aziendali per favorire iniziative a livello territoriale utili alla promozione e incentivazione di un'impresa sempre più inclusiva.

### Articolo 1

#### Validità e sfera di applicazione

Il presente accordo avrà validità per tutte le imprese che abbiano sede legale od operativa nel territorio della Regione Lazio e che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS).

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31/12/2027; lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva disdetta di una delle parti da comunicarsi sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, anche in caso di disdetta, continuerà ad essere integralmente applicato fino a successivo rinnovo.

Le Parti si incontreranno nei sei mesi prima della

scadenza per avviare le procedura di rinnovo del presente Contratto.

Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti firmatarie il presente contratto possono, previo specifico accordo, integrare i trattamenti previsti dal contratto integrativo aziendale con i contenuti della presente intesa, fatte salve le condizioni di miglior favore.

### Articolo 2

#### Relazioni Sindacali

Premesso che gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, le parti, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali anche attraverso il sistema articolato della bilateralità.

Le Parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL TDS.

Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le Parti

- sottolineano l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione;
- convengono di consolidare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e delle lavoratrici e lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e alla valorizzazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

### Articolo 3

#### Bilateralità

Ferma restando l'autonomia che a ciascuna parte compete, le organizzazioni firmatarie del presente Contratto

**COPERTURA →**

**300.000**

LAVORATORI

**30.000**

AZIENDE COINVOLTE.

**MIGLIORAMENTI ECONOMICI →**

**FINO A +150€**

MENSILI TRA WELFARE E  
INTEGRAZIONI SALARIALI.

**WELFARE AZIENDALE →**

**PRESTAZIONI  
SANITARIE  
GRATUITE**

20 BRANCHE SPECIALISTICHE  
COPERTE DA SANIMPRESA,  
CON MIGLIAIA DI  
PRESTAZIONI SANITARIE  
GRATUITE OGNI ANNO.

**FORMAZIONE →**

**CORSI  
GRATUITI**

DISPONIBILI PER LAVORATORI  
DEL SETTORE.

confermano la volontà di attivare e gestire, nell'ambito della bilateralità, tutti gli strumenti necessari a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese per favorire l'economia, la crescita e la stabilità di un'occupazione di qualità.

Nei limiti delle risorse disponibili, l'EBiT Lazio finanzia attività di formazione a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese, nonché prestazioni di welfare territoriale, riservate esclusivamente alle lavoratrici e lavoratori e alle imprese del territorio regionale che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Distribuzione servizi – Confcommercio, nonché la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti stipulanti il citato CCNL, ovvero, in assenza della stessa, la presente contrattazione territoriale.

Le Parti confermano che per le attività formative e di welfare promosse dall'EBiT Lazio sarà garantita la pari opportunità di accesso e di trattamento.

**Articolo 4**

**Fondo di assistenza sanitaria  
integrativa SANIMPRESA**

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo di armonizzazione tra Sanimpresa e il Fondo EST, il versamento da effettuare a SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025 è incrementato di Euro 3,00 (tre/00) al mese, pari complessivamente a Euro 288,00 (duecentottantotto/00) per ragione d'anno. Le maggiori entrate di cui Sanimpresa beneficerà, a fronte dell'aumento sopra previsto, saranno utilizzate per il mantenimento e il miglioramento dell'attuale piano sanitario, nel rispetto delle normative per l'iscrizione della Cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute.

**Articolo 5**

**Contratti week-end**

Le Parti confermano la necessità di innovare i processi e rendere maggiormente produttiva l'attività aziendale, nonché permettere un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. Con tale presupposto, ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario per il part-time week-end, le Parti confermano, quale ulteriore strumento di supporto all'organizzazione del lavoro,

le fattispecie di seguito elencate:

- le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L. Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato, potranno essere destinati, previo accordo, ad eguale prestazione per le domeniche e/o festività;
- con le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L. Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato potrà essere concordato, attraverso accordo di trasformazione, un ampliamento della prestazione per le domeniche e/o festività;

Per le fattispecie sopra descritte e limitatamente alle prestazioni domenicali e/o festive, è prevista un'indennità giornaliera pari a Euro 15,00 lordi utile al calcolo del trattamento di fine rapporto con esclusione di tutti gli altri istituti differiti.

Le parti confermano che ai contratti di cui al presente articolo potranno accedere studenti e/o lavoratrici e lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro, giovani fino a 25 anni compiuti, nonché lavoratrici e lavoratori disoccupati e/o percettori di NASPI.

### Articolo 6

#### Riduzione orario di lavoro

Le parti confermano che, in presenza di RSA/RSU, l'organizzazione del lavoro sarà oggetto di specifici confronti, allo scopo di contemperare al meglio le esigenze di conciliazione dei tempi di vita/lavoro e le esigenze tecnico organizzative.

In assenza di RSA/RSU l'azienda organizzerà gli orari di lavoro perseguendo gli obiettivi sopra richiamati. Nel quadro descritto – fatto salvo pertanto il confronto previsto al comma 1 del presente articolo – le aziende a cui si applica il presente contratto, ferma restando la retribuzione mensile, potranno programmare una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 36 ore settimanali per un massimo di 18 settimane, nell'ambito delle quali, in considerazione del minore volume di attività e delle conseguenti ridimensionate esigenze tecnico organizzative, sarà possibile pianificare la fruizione di parte delle ore di permesso retribuito ex art 158 CCNL, in coincidenza con la chiusura anticipata degli uffici o con un minor utilizzo dei locali aziendali/della sede in cui è resa la prestazione di lavoro.

A supporto di particolari esigenze di cura e/o assistenza, le aziende riconosceranno, a quelle lavoratrici

e ai lavoratori che li abbiano esauriti, **12 ore** di permesso l'anno, per lo svolgimento di visite mediche per sé, per il convivente o per parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado.

A tal fine, è onere del dipendente presentare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria riportante la data e la durata della visita e la dichiarazione che attesti la convivenza o il grado di parentela/affinità con il soggetto che abbia effettuato la visita medica.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma di flessibilità oraria di cui al presente articolo.

L'azienda provvederà a comunicare per iscritto alle lavoratrici e lavoratori il periodo di applicazione del presente articolo con un preavviso di almeno 30 giorni.

La comunicazione sarà inviata negli stessi termini all'E-BiT Lazio, ai fini del monitoraggio dell'utilizzo di tale istituto da parte dei firmatari il presente Contratto.

### Articolo 7

#### Premio di produttività

Fermo restando che il premio di produttività si fonda sul principio di riconoscere e incentivare il contributo delle aziende locali alla crescita economica del territorio, durante la validità del presente Contratto, le parti si impegnano ad avviare un'analisi approfondita sulla possibilità di introdurre un premio territoriale, basato su specifici indicatori volti a misurare la produttività del lavoro delle aziende nel territorio di riferimento.

Le parti concordano che attraverso l'adozione di parametri chiari e condivisi che misurino l'efficienza, la competitività e la produttività del lavoro, si possa costruire un sistema equo di riconoscimento premiante, capace di valorizzare il contributo dei lavoratori al sistema produttivo territoriale e l'impegno delle imprese verso il miglioramento continuo e l'innovazione. Tale premio rafforzerebbe anche il legame tra produttività e benessere collettivo, promuovendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio

Filcams Cgil  
Fisascat Cisl  
Uiltucs

## **PROTOCOLLO DI INTESA DEL TERZIARIO PER IL GIUBILEO 2025**

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;  
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS - CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

### **PREMESSA**

L'anno del Giubileo rappresenta un evento di rilevanza internazionale che porterà un notevole afflusso di pellegrini e visitatori nella città di Roma e, comunque prevedibilmente, in tutta la Regione Lazio; sarà, di conseguenza, un'importante opportunità di sviluppo per l'economia del territorio, che le imprese dovranno cogliere e trarre investendo nella qualità dei servizi offerti, da realizzare anche attraverso la valorizzazione del lavoro, e costituirà indiscutibilmente una possibilità per le imprese di potenziale crescita occupazionale, sia verso per giovani alla prima esperienza lavorativa, sia in favore di persone da reinserire nel mondo del lavoro.

La crescita del turismo nell'arco dell'anno e l'incremento degli arrivi dovrà considerarsi, in definitiva,

come un evento straordinario per il terziario, unico ed eccezionale che il territorio dovrà riscontrare in modo organizzato, valorizzando il contributo e la professionalità espressi da tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore nel pieno rispetto e nella piena applicazione delle misure contrattuali condivise tra le parti sociali. Fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, le parti ritengono di dover regolare con il presente Protocollo in modo uniforme le peculiarità che l'evento Giubileo richiede attraverso un sistema integrato di istituti, che garantiscano la qualità dei rapporti di lavoro, inclusi quelli attivati in via straordinaria per l'evento Giubileo, rispondenti a prevedibili esigenze di flessibilità, aumentino le tutele delle lavoratrici e lavoratori e definiscano modalità di

lavoro in linea, sia con le necessità organizzative che il territorio necessita, sia con le esigenze di conciliazione vita/lavoro di chi opera nel settore.

Nell'ambito delle deleghe che l'attuale legislazione e la contrattazione collettiva nazionale offrono in materia di organizzazione del lavoro e di occupazione, le Parti intendono concordare strumenti e misure contrattuali adeguati alle specificità dell'anno 2025 nel territorio di Roma e della sua provincia e, laddove necessario, del Lazio.

### ARTICOLO 1

#### Validità e sfera di applicazione

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fatte salve le diverse decorrenze e i termini indicati nei diversi articoli, e si applica a tutte le aziende operanti sul territorio di Roma e Provincia, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Terziario, Distribuzione e Servizi fatta eccezione per le aziende la cui attività o collocazione territoriale non siano interessate dall'evento Giubileo, ovvero per quelle che ne facciano debita comunicazione a mezzo pec ad EBIT Lazio entro il 31 marzo, inviando la dichiarazione allegata denominata "Protocollo Giubileo 2025 – esclusione" (Modello Fac-simile A).

Le aziende collocate nelle altre Province del Lazio potranno applicare il presente Protocollo, inviando ad EBIT Lazio la dichiarazione allegata denominata "Protocollo Giubileo 2025 – adesione province" (Modello Fac-simile B).

Resta inteso che l'applicazione di anche solo una delle previsioni del Protocollo corrisponderà, de facto, al recepimento del Protocollo.

Il Protocollo stabilisce norme e regolamentazioni che si integrano con quanto previsto dal CCNL TDS, nel rispetto delle specificità territoriali e delle esigenze delle aziende e delle lavoratrici e lavoratori.

Il presente Contratto è valido e applicabile, con le specificità di cui sopra, esclusivamente all'interno della Regione Lazio come definito dalle parti firmatarie.

Questo articolo garantisce chiarezza sull'ambito di applicazione del Protocollo, definendo i settori coinvolti e armonizzando le disposizioni con il CCNL TDS

Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti stipulanti il presente protocollo possono, previo specifico accordo sindacale, integrare i trattamenti previsti dal contratto integrativo aziendale con i seguenti contenuti, fatte salve le condizioni di miglior favore.

### ARTICOLO 2

#### Lavoro Agile

Le Parti riconoscono come il Lavoro agile possa rappresentare un importante strumento per gestire le sfide che si presenteranno nella gestione della viabilità e della mobilità urbana durante l'anno del Giubileo. È prioritario per le istituzioni locali nonché per tutti gli stakeholder coinvolti nell'evento, ridurre la congestione del traffico e migliorare la qualità dell'aria, favorendo soluzioni innovative e sostenibili.

In linea con quanto definito nel Protocollo sottoscritto con Roma Capitale, e nell'interesse di contribuire ad una migliore gestione della vita sociale della città di Roma, le Parti condividono l'esigenza di agevolare il ricorso al Lavoro agile nell'anno del Giubileo.

Laddove compatibile con le attività svolte dalle lavoratrici e lavoratori, che dovessero esprimere la propria adesione volontaria in tal senso, potranno essere sottoscritti accordi individuali volti a regolare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, privilegiando le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori

- genitori con figli di età inferiore ai 14 anni;
- lavoratrici e lavoratori con grave disabilità di cui alla L. 104/92 nonché lavoratrici e lavoratori che assistono familiari disabili ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992;
- caregiver.

Con l'obiettivo di individuare strumenti, in grado di tradurre in soluzioni concrete le esigenze di produttività, efficienza e di organizzazione dell'azienda, contenendo al tempo stesso le esigenze di flessibilità e di conciliazione vita lavoro delle lavoratrici e lavoratori, le Parti convengono sull'opportunità di strutturare un meccanismo di flessibilità settimanale come di seguito regolamentata.

Nel limite del monte permessi maturato nell'arco dell'annualità 2025 e ferma restando l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale prevista nelle aziende che applicheranno il lavoro agile nell'anno 2025 per almeno 2 giorni settimanali, la prestazione lavorativa svolta in regime di smart working per una delle giornate sarà pari a 4 ore.

Tale ridotta prestazione lavorativa, sarà garantita dall'assorbimento delle ore di permesso individuali eccedenti le ore di lavoro indicate al punto che precede, fino a saturazione dell'orario contrattuale giornaliero previsto.

La presente articolazione sarà applicabile per un massimo di 18 settimane nell'anno.

Le ore di permesso assorbite, nella fattispecie descritta ai commi precedenti, saranno sottratte dal monte permessi accantonato e non fruito del singolo lavoratore o della singola lavoratrice che abbia volontariamente aderito all'attività in smart working sopra descritta.

A supporto di particolari esigenze di cura e/o assistenza, le aziende riconosceranno nell'anno 2025, a quelle lavoratrici e lavoratori che li abbiano esauriti, **8 ore** di permesso, per lo svolgimento di visite mediche per sé, per il convivente o per parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado.

A tal fine, è onere del dipendente presentare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria riportante la data e la durata della visita e la dichiarazione che attesti la convivenza o il grado di parentela/affinità con il soggetto che abbia effettuato la visita medica.

Resta inteso che, la prestazione lavorativa della giornata ridotta sarà comunque considerata intera giornata ai fini delle ferie e di qualsiasi altra assenza o disciplina (malattia, infortunio, trasferta, permessi o congedi vari, festività etc.).

I dipendenti, che, previa autorizzazione del responsabile, per specifiche e comprovate esigenze aziendali (ivi compresa attività formativa) saranno chiamati a prolungare la prestazione lavorativa anche per la giornata di smart working ridotta, non vedranno applicato il meccanismo di assorbimento di cui sopra.

L'Azienda che intenda applicare il presente articolo, invierà preventivamente specifica comunicazione a mezzo pec indirizzata ad Ebit Lazio.

## MERCATO DEL LAVORO

### ARTICOLO 3

#### Contratto a tempo determinato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 19 comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2015, dall'art. 71-bis, lett. d) e art. 73, C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi, è ammesso il ricorso al contratto a tempo determinato e alla somministrazione, in relazione all'incremento delle attività connesse e/o collegate all'evento Giubileo.

Nello specifico le parti si danno atto che, ai fini del presente articolo, in riferimento ai previsti effetti sul settore, l'evento Giubileo avrà decorrenza dal 23 dicembre 2024 e termine il 23 agosto 2026.

L'assunzione di personale a tempo determinato, per l'evento Giubileo, ai sensi del presente articolo, potrà dunque avvenire a partire dal 16 dicembre 2024, con termine finale del rapporto di lavoro entro e non oltre il 30 agosto 2026.

Nella lettera di assunzione dovrà essere espressamente previsto quanto segue:

*“contratto a termine/somministrazione a termine sottoscritto per l'evento Giubileo ai sensi dell'art..... del Protocollo di intesa per il Giubileo 2025 del.....”*

Per la peculiarità dell'evento Giubileo con riferimento anche alla concentrazione dell'attività nell'arco temporale dato, le Parti concordano per l'anno 2025 il ricorso al contratto a tempo determinato ed alla somministrazione a termine nelle seguenti misure:

- per le aziende fino a 15 dipendenti nella misura di 8 contratti a tempo determinato e somministrazione a termine complessivi (di cui massimo 5 contratti a tempo determinato e 3 somministrati)
- per le aziende con più di 15 dipendenti e fino a 30 dipendenti nella misura di 13 contratti a tempo determinato e somministrazione a termine complessivi (di cui massimo 7 contratti a tempo determinato e 6 somministrati)
- per le aziende con più di 30 dipendenti nella misura del 38% (di cui 30% contratti a tempo determinato e 15% somministrati)

Nel limite massimo di durata di cui all'art. 19, D.Lgs 81/2015, i suddetti rapporti di lavoro avranno una durata minima di 6 mesi.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, D.Lgs del 15 giugno 2015 n° 81, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, anche in riferimento alla positiva valutazione della performance individuale, si realizzerà tra le lavoratrici e ed i lavoratori che hanno lavorato, anche con precedenti contratti di lavoro a termine, in base al maggior numero di giorni di lavoro da calendario contenuti nei contratti individuali a termine anche se inferiori a mesi 6.

Le Parti riconfermano l'obiettivo comune, nel rispetto delle reciproche posizioni, di creare le condizioni future per una quanto più possibile piena e stabile occupazione. Pertanto, saranno definiti programmi di stabilizzazione per le assunzioni effettuate ai sensi del presente accordo; a tal fine, le Parti stipuleranno una intesa per l'attivazione di servizi per l'occupazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, con il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale.

L'Azienda che intenda assumere ai sensi del presente articolo, invierà preventivamente specifica comunicazione

## 66 Contratto Integrativo Territoriale

a mezzo pec indirizzata ad Ebit Lazio indicando per i contratti a termine o i contratti di somministrazione da attivare per l'evento Giubileo, il numero, la durata, il livello di inquadramento e il monte ore settimanale. La stessa comunicazione preventiva sarà consegnata alle RSA/RSU ove presenti.

Tali dati saranno a disposizione delle parti firmatarie la presente intesa, al fine di verificare la possibilità di concretizzare l'obiettivo di stabilizzazione sopra richiamato

### ARTICOLO 4

#### Stabilizzazione contratti Protocollo Giubileo

Per le aziende che stabilizzeranno le lavoratrici ed i lavoratori assunti ai sensi del presente Protocollo le Parti individueranno criteri e condizioni di accesso specifiche nell'ambito di quanto già previsto dal sistema della bilateralità per il Welfare territoriale.

### ARTICOLO 5

#### Retribuzione prestazioni festive

Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che garantiranno la programmazione delle giornate di lavoro nelle festività richieste dall'azienda nell'anno 2025, le ore di lavoro prestate dovranno essere retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del:

- 20 % rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. La maggiorazione globale sarà pertanto del 50%.

### ARTICOLO 6

#### Retribuzione prestazioni domenicali

Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che presteranno la propria attività nella giornata della domenica nell'anno 2025, le ore di lavoro prestate dovranno essere retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del:

- 20% rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. La maggiorazione globale sarà pertanto del 50%.

### ARTICOLO 7

#### Esigibilità

Ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dalle contrattazioni integrative aziendali in essere e

il conseguente mantenimento delle condizioni di miglior favore già acquisite, le disposizioni di cui al presente Protocollo sono applicate da tutte le aziende con unità operativa nel territorio di Roma e Provincia che applichino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e il Contratto Integrativo Regionale TDS fatta eccezione per le aziende la cui attività o collocazione territoriale non sia interessata dall'evento Giubileo, ovvero per quelle che ne facciano debita comunicazione a mezzo pec all'Ebit Lazio con le modalità e nei tempi indicati all'art.1 Sfera di applicazione.

Le Aziende collocate nelle altre provincie del Lazio che intendano aderire al presente accordo, invieranno comunicazione di adesione a mezzo pec indirizzata ad Ebit Lazio, con le modalità e nei tempi indicati all'art.1 Sfera di applicazione.

Resta inteso che l'applicazione di anche solo una delle previsioni del Protocollo corrisponderà, de facto, al recepimento del Protocollo.

Le aziende comunicheranno alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo, consegnando a tutto il personale la scheda di sintesi delle condizioni contrattuali previste nel Protocollo di Intesa per il Giubileo 2025 di Confcommercio – Filcams CGIL– Fisascat CISL e Uiltucs di Roma e Lazio (Modello fac-simile C).

Nelle aziende presso cui siano costituite RSA/RSU la comunicazione di cui al comma precedente sarà preceduta da un apposito incontro allo scopo di comunicare l'applicazione del presente accordo alle suddette rappresentanze e verificare l'armonizzazione con eventuali accordi aziendali in vigore, ferme restando le condizioni di miglior favore. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi, nel caso in cui successivi provvedimenti legislativi o del CCNL di riferimento intervengano a modificare, in tutto o in parte, gli istituti disciplinati dal presente accordo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici ed ai lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto  
Roma, li

Confcommercio

Filcams Cgil  
Fisascat Cisl  
Uiltucs

## ACCORDO TERRITORIALE SULLA DETASSAZIONE

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;  
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS - CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

### Premesso che

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 ha disciplinato la tassazione agevolata per la retribuzione di produttività, anche modificando gli articoli 51 e 100 del TUIR;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2016 (in avviso nella G.U. del 14 maggio 2016 n. 112), ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e/o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, per l'applicazione del regime di tassazione agevolata per le lavoratrici ed i lavoratori del settore privato;
- i benefici fiscali connessi all'erogazione di premi od *incentivi di ammontare variabile, legati alla produttività aziendale, sono stati resi strutturali dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità), la quale ha previsto ipotesi differenziate che si declinano in premi erogati in denaro, ovvero in partecipazione agli utili d'impresa, ovvero in prestazioni di welfare e servizi di utilità sociale;*
- *la normativa ha confermato l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura ridotta, da computarsi sul valore dei premi fino al limite di € 3.000,00 annui, per le lavoratrici ed i lavoratori con reddito annuo lordo non superiore ad € 80.000,00; il suddetto limite di agevolazione fiscale può crescere fino ad € 4.000,00, qualora le aziende implementino sistemi e modalità concrete di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;*
- *gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa*

*sono strettamente connessi all'aumento della produzione o al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario;*

tutto ciò premesso le parti nel condividere

- la volontà di favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possano incentivare la produttività e la competitività dell'azienda, la crescita professionale, il benessere sociale delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro condizione lavorativa;
- la volontà di promuovere concrete iniziative di welfare aziendale utili a definire dei servizi sociali alla persona integrativi di quelli pubblici ed universali e tali da rappresentare una opportunità, per ogni singolo lavoratore, ad optare per la fruizione degli stessi, in tutto o in parte, alternativamente all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività;

**con il presente accordo, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, le parti definiscono i seguenti criteri oggettivi, alternativi di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione:**

- incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi;
- incrementi di redditività risultanti dal bilancio;
- riduzione del costo del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione assenteismo mediante l'erogazione di premi presenza;
- riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dal Contratto Collettivo Terziario Confcommercio;
- adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart working/lavoro agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti,

da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;

- riduzione dei tempi di commessa;
- riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

### **Coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 3.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente le lavoratrici ed i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratrici e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente punto i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

### **Trattamento fiscale speciale dei premi di produzione erogati in denaro**

Le erogazioni economiche, riconosciute alle lavoratrici ed ai lavoratori a titolo di premi o incentivi di produzione, legate al raggiungimento degli obiettivi determinati sulla base dei criteri di rilevazione individuati dal presente accordo, scontano l'imposta sostitutiva agevolata prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. Detto beneficio si applica ai premi di risultato erogati a decorrere dal periodo di imposta 2016 ed alle erogazioni che si riferiscono a premi di risultato ovvero di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro riferiti all'anno 2015, nel presupposto che vengano rispettate le condizioni previste dalla L. 208/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016.

### **Ipotesi di erogazione sostitutiva dei premi di produzione mediante servizi di welfare aziendale**

Al fine di consentire un maggiore beneficio economico e sociale alle lavoratrici e ai lavoratori ed alle Imprese, le parti convengono che, i premi di produttività potranno essere riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori stessi, che ne facciano esplicita e formale richiesta, nel loro controvalore lordo complessivo o parziale, attraverso la fruizione di servizi di welfare, anche a favore di persone componenti il nucleo familiare delle lavoratrici e dei lavoratori, o con loro conviventi, come individuate dall'art. 433 c.c.

I servizi di welfare aziendale di cui al punto che precede ed alternativi alla corresponsione dei premi in denaro, potranno essere posti a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori mediante specifici documenti di legittimazione individuali e nominativi, predisposti sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico. Detti voucher saranno esclusivamente nominativi e non smobilizzabili, sicché non potranno essere oggetto di cessione a terzi, ovvero di successiva conversione in denaro, e dovranno essere fruiti unitariamente, per l'intero valore nominale, senza che possano prevedersi integrazioni economiche a carico delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari.

### **Procedure di applicabilità**

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo che ad esso si richiamano, fermo restando, per le aziende, l'obbligo di comunicare la conformità degli indicatori di misurazione del premio applicati, utilizzando esclusivamente la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)<sup>(1)</sup>

Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano il CCNL del Terziario – Confcommercio, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro,

nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'Ente Bilaterale territoriale. A tal fine, le aziende dovranno notificare alle organizzazioni datoriali firmatarie cui aderiscono ed all'Ente Bilaterale Terziario del Lazio, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo (All. 1 – "comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla produttività"). Le organizzazioni datoriali firmatarie dichiarano e le OO.SS. ne prendono atto che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore delle stesse, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO. Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti, i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui all'All. 1 anche alle OOSS territoriali e alle RSA/RSU, ove costituite.

Nelle aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Confcommercio territoriale competente, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di indicare i criteri di misurazione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Le aziende comunicheranno alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo.

### **Validità e sfera di applicazione**

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Nell'eventualità in cui l'erogazione di premi di risultato e/o partecipazione agli utili, successiva alla sottoscrizione del presente Accordo, sia relativa al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Accordo nonché dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

(1) Nel caso del presente Accordo territoriale il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito) evidenziando all'atto della compilazione del modulo, alla Sezione 2, la tipologia di contratto "Territoriale".

## 66 Contratto Integrativo Territoriale

Il presente accordo è applicabile a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione del premio.

Le agevolazioni fiscali saranno applicate nei confronti:

- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale nella Regione Lazio, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della Regione Lazio, informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;
- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale in altre provincie, occupati presso altre unità produttive o operative informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici, lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Confcommercio

Filcams Cgil  
Fisascat Cisl  
Uiltucs

Spettabile  
Confcommercio Roma  
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro  
Via Marco e Marcelliano, 45  
00147 Roma  
sindacale@confcommercioroma.it  
Fax: 06 68437227

Spettabile  
EBiT Lazio  
Ente Bilaterale Terziario del Lazio  
Piazza Mazzini, 27  
00195 Roma  
info@ebitlazio.it  
Fax: 06 68210405

### OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla detassazione

La sottoscritta azienda \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ via/p.za \_\_\_\_\_  
C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ n° posiz. INPS \_\_\_\_\_ n° posiz. INAIL \_\_\_\_\_  
esercente l'attività di \_\_\_\_\_ ed occupante n. \_\_\_\_\_ lavoratori,  
Referente aziendale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

#### COMUNICA

l'applicazione della detassazione degli istituti salariali contenuti nell'Accordo Territoriale di Roma e Provincia del 5 maggio 2014, sottoscritto da Confcommercio Roma e OO.SS. dei lavoratori – Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

**Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso l'Azienda dichiara:**

#### A) Competenza Territoriale.

- di avere sede legale nel territorio di Roma e Provincia.
- di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio di Roma e Provincia

**B) Per le aziende multilocalizzate:**

- di estendere i contenuti dell'accordo Territoriale di Roma e Provincia nelle sedi e/o unità operative/produktive site al di fuori del territorio di Roma e Provincia.

**C) Rispetto delle normative**

- ⇒ di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ⇒ di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art.40, Sezione 3°, CCNL Terziario);
- ⇒ di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;
- ⇒ di applicare la contrattazione di secondo livello

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

- aziendale                       territoriale del Terziario di Roma e Provincia;

- ⇒ di versare i contributi obbligatori in favore dell'Assistenza Sanitaria

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

- Fondo EST                       SANIMPRESA                       Altro \_\_\_\_\_ (specificare)

**D) Indicatori di produttività**

- Selezionare uno o più indicatori individuati nel sistema incentivante aziendale.
- incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi su base annua;
- incrementi di redditività risultanti dal bilancio;
- riduzione del costo del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione assenteismo mediante l'erogazione di premi presenza;
- riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dal Contratto Collettivo Terziario Confcommercio;
- adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart working/ lavoro agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;
- riduzione dei tempi di commessa;
- riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

**E) Ulteriori dichiarazioni e/o comunicazioni**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Timbro e firma dell'azienda)

**Formula di consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003 ssmii GDPR Regolamento UE 2016-679**

Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBiT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati forniti per gli adempimenti conseguenti

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Timbro e firma dell'azienda)

## **ACCORDO SULLA STAGIONALITÀ PER L'UTILIZZO DEL CONTRATTO A TERMINE NELLE AZIENDE DELLA REGIONE LAZIO**

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;  
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS - CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

### **Premesso che**

- la legge 9 agosto 2018, n. 96, pur riformando profondamente l'istituto del contratto a termine, non è intervenuta sulle specificità normative riconosciute alle attività stagionali ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- le Parti riconoscono che le esigenze delle moderne attività economiche del settore di riferimento non possono essere pienamente soddisfatte dall'elenco delle attività stagionali individuate dall'allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
- l'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015 riconosce ai contratti collettivi la possibilità di individuare ulteriori ipotesi che, pur non rientrando nelle attività previste dall'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, consentono di beneficiare del medesimo regime normativo riservato alle attività stagionali;
- l'art. 75, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS), così come integrato con l'accordo di rinnovo del CCNL del 22 marzo 2024, consente alle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il suddetto CCNL di individuare località a prevalente vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi;
- il giorno 17 aprile 2019, Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno sottoscritto un verbale d'intesa con il quale si riconferma la validità e piena applicabilità del sopra

citato articolo 75 del CCNL vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati ai sensi dell'articolo in questione, per il superamento dell'obbligo di causale, proroga e rinnovi;

- le parti riconoscono che le attività localizzate nel Comune di Roma e in determinati comuni della Provincia, così come individuate nel presente verbale di accordo, sono caratterizzate da un andamento economico assimilabile a quello delle attività stagionali;
- le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art.75 del CCNL TDS nonché quanto definito in sede di intesa nazionale il 17 aprile 2019;
- le Parti condividono l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dalle lavoratrici e lavoratori nel corso dei precedenti rapporti di lavoro, nonché quella di investire sull'accrescimento delle loro competenze;

### e considerato che

- il tessuto economico di riferimento del presente accordo mostra ancora oggi una scarsa dinamicità in termini di ripresa dei volumi dell'attività economica, nonché una persistente difficoltà nel creare occupazione;
- è responsabilità delle Parti stipulanti il presente accordo quella di offrire soluzioni su temi quali l'incentivazione, l'inserimento e reinserimento al lavoro, lo sviluppo di percorsi di apprendimento in grado di rispondere e di anticipare i fabbisogni delle imprese e dei territori, la possibilità di acquisire e incrementare competenze durante tutta la vita lavorativa, la flessibilizzazione concordata degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro, nonché la ricerca di modalità di sviluppo della produttività.

Tutto ciò premesso e considerato

### Si conviene quanto segue

#### ARTICOLO 1

##### Disposizioni riguardanti le località a prevalente vocazione turistica

1. Ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, si individuano come località a prevalente vocazione turistica, e dunque integranti i requisiti di cui all'art.75 del

CCNL TDS richiamato, i seguenti comuni della Provincia di Roma situati nei territori del litorale, dei Castelli e dei laghi, e specificatamente: Civitavecchia, Prato del Mare, Santa Marinella, Santa Severa, Furbara, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Palo Laziale, Marina di San Nicola, Passoscuro, Bocca di Leone di Mare, Fregene, Focene, Fiumicino, Campo Ascolano, Pomezia, Tor San Lorenzo, Marina di Ardea, Colle Romito, Lavinio, Anzio, Nettuno, Ciampino, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Lariano, Rocca di Papa, Marino, Grottaferrata, Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Nemi, Albano Laziale, Tivoli, Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Lungolago.

2. I contratti a tempo determinato stipulati nel periodo maggio – ottobre, nell'ambito delle attività operanti nelle località sopra individuate afferenti alla sfera di applicazione del CCNL TDS, integrano il requisito di stagionalità necessario ai fini della legittima apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs 81/2015

#### ART. 1 BIS

1. In aggiunta ai comuni sopra specificati, le organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno individuare, tramite apposito accordo, ulteriori località a prevalente vocazione turistica nonché i periodi di stagionalità.
2. L'accordo dovrà essere depositato presso l'EBIT Lazio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

#### ARTICOLO 2

##### Disposizioni riguardanti il Comune e la Provincia di Roma

1. Per il Comune di Roma e per tutti i comuni della Provincia non elencati all'articolo 1 del presente accordo si individuano le seguenti attività, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL TDS, caratterizzate da fatturati con andamento assimilabile a quello di attività stagionali:
  - a. attività commerciali ubicate nel I e X Municipio;
  - b. attività commerciali ubicate anche all'interno di centri commerciali o outlet;
  - c. musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive;
  - d. giardini zoologici e oasi naturali;
  - e. negozi di giocattoli
  - f. parcheggi e autorimesse;

## 66 Contratto Integrativo Territoriale

- g. attività di noleggio di veicoli a motore e non;
  - h. servizi di bus turistici.
2. Si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ai sensi del D. Lgs 81/2015, alle attività/località di cui al presente articolo limitatamente ai contratti a termine con decorrenza e scadenza comprese nei periodi che seguono:
- dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre il 15 febbraio dell'anno successivo per le attività di cui ai punti a), c), d), f), g) e h) del comma 1 presente articolo;
  - dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio per le attività di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo;
  - dal 1° dicembre al 15 gennaio per le attività di cui al punto e) del comma 1 del presente articolo.

### ARTICOLO 3 Diritto di Precedenza

1. Fermo restando il diritto di precedenza delle lavoratrici e lavoratori stagionali già previsto dall'articolo

23, comma 3, del Decreto Legislativo 2015, n. 81, le lavoratrici e lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del presente accordo che abbiano raggiunto il limite massimo dei 6 mesi di effettivo lavoro, anche per effetto di più rapporti stagionali, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Il diritto di precedenza di cui al presente articolo può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Analoga comunicazione deve essere inviata all'EBiT Lazio al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente accordo.
3. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e si estingue una volta trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Le parti s'incontreranno entro il primo anno di



vigenza del presente accordo per analizzare le comunicazioni di cui al punto 2 del presente articolo ed al fine di valutarne i criteri di applicazione.

### ARTICOLO 4

#### Modalità di fruizione del beneficio normativo

1. Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato i riferimenti del presente Accordo territoriale e inviarne copia all'EBIT Lazio al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto;
2. Il presente accordo si applica alle imprese che:
  - non rientrino nel campo di applicazione dell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ss.mm.ii.;
  - siano associate ad Associazione di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Roma, applichino e rispettino integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e FILCAMS – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs;
  - non utilizzino contratti a chiamata (lavoro intermittente) nei periodi di cui all'art.2 comma 2 del presente accordo.

### ARTICOLO 5

#### Procedura di applicabilità

1. Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano il CCNL TDS e rientrano nella sfera di applicazione del medesimo CCNL, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. A tal fine, le aziende dovranno notificare alla Confcommercio Roma e a EBIT Lazio, attraverso l'*Allegato 1* del presente accordo, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo.
2. Le Parti convengono che le aziende operanti in territori e attività non esplicitamente citati negli articoli 1 e 2 del presente Accordo potranno inoltrare all'Ebit Lazio specifica istanza affinché le parti sottoscrittrici il presente accordo ne valutino l'estensione normativa.

3. La Confcommercio Roma dichiara, e le OO.SS. ne prendono atto, che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore della stessa, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.
4. Le aziende comunicheranno alle lavoratrici e lavoratori l'applicazione del presente accordo.
5. Nelle aziende, ove siano costituite RSA/RSU, l'applicazione del presente accordo è subordinata alla ratifica delle rappresentanze sindacali da comunicarsi all'azienda entro 5 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine e in assenza di ratifica, l'azienda e/o le RSA/RSU chiederanno l'attivazione di un confronto, da esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta, presso la sede di Confcommercio Roma con l'assistenza delle parti sottoscrittrici il presente accordo.

### ARTICOLO 6

#### Validità e sfera di applicazione

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.
2. Le agevolazioni normative saranno applicate nei confronti delle lavoratrici e lavoratori dipendenti da datori di lavoro con unità produttive o operative situate nei territori sopra individuati;
3. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
4. Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi o del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi intervengano a modificare la presente disciplina, la stessa si intenderà automaticamente adeguata.
5. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici e lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio

Filcams Cgil  
Fisascat Cisl  
Uiltucs

Spettabile  
Confcommercio Roma  
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro  
Via Marco e Marcelliano, 45  
00147 Roma  
sindacale@confcommercioroma.it  
Fax: 06 68437227

Spettabile  
EBiT Lazio  
Ente Bilaterale Terziario del Lazio  
Piazza Mazzini, 27  
00195 Roma  
info@ebitlazio.it  
Fax: 06 68210405

**OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a Termine nelle aziende di Roma e Provincia**

La sottoscritta azienda \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ via/p.za \_\_\_\_\_  
C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ n° posiz. INPS \_\_\_\_\_ n° posiz. INAIL \_\_\_\_\_  
esercitante l'attività di \_\_\_\_\_ ed occupante n. \_\_\_\_\_ lavoratori,  
Referente aziendale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

l'applicazione della disciplina contenuta nell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a termine nelle aziende di Roma e Provincia sottoscritto da Confcommercio Roma e OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori – Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs .

**Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso l'Azienda dichiara:**

**A) Competenza Territoriale.**

- di avere sede legale nel territorio di Roma e Provincia.
- di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio di Roma e Provincia

**B) Rispetto delle normative**

- ⇒ di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ⇒ di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art. 257 CCNL TDS);
- ⇒ di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;
- ⇒ di applicare la contrattazione di secondo livello

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

aziendale  territoriale del Terziario di Roma e Provincia;

⇒ di versare i contributi obbligatori in favore dell'Assistenza Sanitaria

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

Fondo EST  SANIMPRESA  Altro \_\_\_\_\_ (specificare)

**C) Ulteriori dichiarazioni e/o comunicazioni**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Timbro e firma dell'azienda)

**Formula di consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003 ssmii GDPR Regolamento UE 2016-679**

Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBiT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati forniti per gli adempimenti conseguenti

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Timbro e firma dell'azienda)

Spettabile  
 Confcommercio Roma  
 Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro  
 Via Marco e Marcelliano, 45  
 00147 Roma  
 sindacale@confcommercioroma.it  
 Fax: 06 68437227

Spettabile  
 EBIT Lazio  
 Ente Bilaterale Terziario del Lazio  
 Piazza Mazzini, 27  
 00195 Roma  
 info@ebitlazio.it  
 Fax: 06 68210405

**OGGETTO: Comunicazione per la non applicazione del Protocollo Giubileo per le adi Intesa del Terziario per il Giubileo 2025**

La sottoscritta azienda \_\_\_\_\_  
 con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ via/p.za \_\_\_\_\_  
 C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ n° posiz. INPS \_\_\_\_\_ n° posiz. INAIL \_\_\_\_\_  
 esercente l'attività di \_\_\_\_\_ ed occupante n. \_\_\_\_\_ lavoratori,  
 Referente aziendale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

la non applicazione della disciplina contenuta nel Protocollo di Intesa del Terziario per Il Giubileo 2025 sottoscritto da Confcommercio Lazio, Confcommercio Roma e OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori – Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs per i motivi ivi previsti all'art. 1.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'azienda)

**Formula di consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003 ssmii GDPR Regolamento UE 2016-679**

Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBIT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati forniti per gli adempimenti conseguenti

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Timbro e firma dell'azienda)

**PROTOCOLLO GIUBILEO**

Lavoro agile	Gestione viabilità durante il Giubileo	Smart working incentivato con riduzioni orarie settimanali e permessi aggiuntivi solo in caso di esaurimento monte ROL.
Contratti a termine/ somministrazioni a termine	Gestione assunzioni per il Giubileo	Possibilità di contratti specifici per eventi legati al Giubileo, aumento percentuale di contingentamento.
Retribuzione festiva e domenicale	Maggiorazioni	Retribuzione incrementata del 20% rispetto al CCNL per ore lavorate in festività e domeniche durante il 2025 con programmazione presenze durante le festività.
Esigibilità	Applicazione delle disposizioni	Applicazione obbligatoria per aziende interessate dal giubileo e/o che on ne facciano espressa dichiarazione di non adesione.

Spettabile  
Confcommercio Roma  
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro  
Via Marco e Marcelliano, 45  
00147 Roma  
sindacale@confcommercioroma.it  
Fax: 06 68437227

Spettabile  
EBiT Lazio  
Ente Bilaterale Terziario del Lazio  
Piazza Mazzini, 27  
00195 Roma  
info@ebitlazio.it  
Fax: 06 68210405

**OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione del Protocollo Giubileo Terziario per le aziende delle Province del Lazio**

La sottoscritta azienda \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ via/p.za \_\_\_\_\_  
C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ n° posiz. INPS \_\_\_\_\_ n° posiz. INAIL \_\_\_\_\_  
esercente l'attività di \_\_\_\_\_ ed occupante n. \_\_\_\_\_ lavoratori,  
Referente aziendale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

l'applicazione della disciplina contenuta nel Protocollo di Intesa del Terziario per Il Giubileo 2025 sottoscritto da Confcommercio Lazio, Confcommercio Roma e OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori – Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs.

**Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso l'Azienda dichiara:**

**A) Competenza Territoriale.**

- di avere sede legale nel territorio provinciale del Lazio.
- di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio provinciale del Lazio

**B) Rispetto delle normative**

- ⇒ di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ⇒ di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art. 257 CCNL TDS);
- ⇒ di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;
- ⇒ di applicare la contrattazione di secondo livello
- ⇒ di applicare la contrattazione di secondo livello

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

aziendale  territoriale del Terziario di Roma e Provincia;

⇒ di versare i contributi obbligatori in favore dell'Assistenza Sanitaria

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

Fondo EST  SANIMPRESA  Altro \_\_\_\_\_ (specificare)

**C) Ulteriori dichiarazioni e/o comunicazioni**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Timbro e firma dell'azienda)

**Formula di consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003 ssmii GDPR Regolamento UE 2016-679**

Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBiT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati forniti per gli adempimenti conseguenti

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Timbro e firma dell'azienda)

# Gastronomia alimentare

Al via il corso gratuito per diventare addetto/a al banco

**A**ncora un'opportunità preziosa per chi è in cerca di occupazione p per chi vuole migliorare le proprie competenze in termini di aggiornamento e specializzazione: fino al prossimo 30 aprile, infatti, è possibile iscriversi gratuitamente al Corso per diventare addetto/a al banco della gastronomia alimentare, organizzato da Ebit Lazio e gestito dall'ente formativo Promo.Ter. Il corso, che fa parte dei percorsi formativi dell'Accademia della gastronomia, torna dopo il grande successo delle scorse edizioni. L'addetto alla gastronomia è un lavoro antico ma che oggi è molto richiesto da botteghe e aziende alimentari, supermercati e ipermercati, perché risponde alle nuove tendenze alimentari che sono sempre più alla ricerca di nuovi preparati alimentari, di conoscenza dei prodotti alimentari, di attenzione alla qualità e ai prodotti locali.

Alla realizzazione di questo progetto collaborano importanti aziende del settore, mettendo a disposizione competenze, laboratori, opportunità di entrare a contatto con il mondo delle imprese per rendere la professione di addetto/a alla gastronomia una "nuova" professione.

Il corso ha una durata di 175 ore complessive, divise tra lezioni teoriche in aula, formazione pratica e formazione in laboratorio "on the job" così articolate: 35 ore in aula, 124 ore di formazione pratica on the job e simulazione in laboratorio, 16 ore di orientamento al lavoro.

Il termine per iscriversi è fissato al 30 aprile 2025, mentre il percorso formativo si svolgerà a partire dal mese di maggio.

Grazie al contributo delle aziende aderenti al progetto si potranno aprire nuove e interessanti opportunità di lavoro per i partecipanti.

**Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 30 aprile. Grazie al contributo delle aziende aderenti al progetto si potranno aprire nuove e interessanti opportunità di lavoro per i partecipanti**



## REQUISITI RICHIESTI

Maggiore età  
Titolo di studio della scuola dell'obbligo



## VERRANNO VALVUTATI POSITIVAMENTE

Motivazione, curiosità, voglia di imparare  
Esperienze pregresse nel settore  
Livelli di istruzione superiore (scuola secondaria superiore)  
Conoscenza della lingua inglese



## SEDE DI SVOLGIMENTO

Roma



## PER INFORMAZIONI

Promoter srl al numero  
**0668437462/454**



## PER PARTECIPARE

inviare all'indirizzo mail  
**promoter@confcommercioroma.it**  
il format di adesione che trovate sul nostro sito



# A Velletri la settima edizione de **La Sicurezza sul Lavoro scende in strada**



**È** Velletri la città scelta per l'edizione numero 7 dell'iniziativa "La Sicurezza sul Lavoro scende in strada", organizzata da Ebit Lazio e che prevede un percorso itinerante all'interno della regione. La prima tappa del 2025 è stata ospitata dalla cittadina dei Castelli Romani, con il patrocinio del Comune. Il 25 marzo e il 9 e 10 aprile la centrale piazza Garibaldi ha ospitato un info point, mentre la squadra di Ebit Lazio ha distribuito materiale informativo presso le attività commerciali della zona. In programma inoltre corsi di formazione gratuiti presso la sede di Rinascita Imprese Confcommercio Castelli Romani, dedicati a temi molto importanti per la sicurezza sul lavoro, come l'antincendio e la disostruzione delle vie aeree. Oltre ai momenti formativi sono state organizzate numerose iniziative, tra le quali la distribuzione di materiale informativo, la



Oltre ai momenti formativi sono state organizzate numerose iniziative, tra le quali la distribuzione di materiale informativo, la consegna di kit di primo soccorso e check-up gratuiti in ambito di sicurezza

consegna di kit di primo soccorso e check-up gratuiti in ambito di sicurezza presso i singoli negozi che ne faranno richiesta. Tantissime le persone che si sono recate ai gazebo dell'Ente. All'iniziativa ha partecipato anche il sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, che ha simbolicamente tagliato il nastro inaugurale dell'iniziativa.



# Come aderire a EBIT Lazio

## Quanto versare

### Roma e provincia

Esempio per Roma e provincia: su una retribuzione di 1.748,75 euro, in atto a marzo 2025 e riferita ad un dipendente inquadrato al IV Livello, la quota a carico dell'azienda è di 2,62 euro, mentre quella a carico del dipendente è di 0,87 euro. Il totale della quota mensile corrisponde a 3,49 euro, ovvero a 48,86 euro l'anno.

Livelli/qualifiche	Minimo Tabellare 01.03.25	Contingenza + Edr	Terzo elemento	Tot. Retribuzione esclusi altri elementi	Quota a carico del lavoratore (0,05%)	Quota a carico dell'azienda (0,15%)	Quota Totale versamento EBIT (0,20%)	Quota annuale per 14 mensilità
0 - Quadri	€ 2.122,35	€ 540,37		€ 2.662,72	€ 1,33	€ 3,99	€ 5,32	€ 74,48
I	€ 1.911,81	€ 537,52	€ 2,07	€ 2.451,40	€ 1,23	€ 3,68	€ 4,91	€ 68,74
II	€ 1.653,71	€ 532,54	€ 2,07	€ 2.188,32	€ 1,09	€ 3,28	€ 4,37	€ 61,18
III	€ 1.413,47	€ 527,90	€ 2,07	€ 1.943,44	€ 0,97	€ 2,92	€ 3,89	€ 54,46
IV	€ 1.222,46	€ 524,22	€ 2,07	€ 1.748,75	€ 0,87	€ 2,62	€ 3,49	€ 48,86
V	€ 1.104,45	€ 521,94	€ 2,07	€ 1.628,46	€ 0,81	€ 2,44	€ 3,25	€ 45,50
VI	€ 991,55	€ 519,76	€ 2,07	€ 1.513,38	€ 0,76	€ 2,27	€ 3,03	€ 42,42
VII	€ 848,91	€ 517,51	€ 2,07	€ 1.368,49	€ 0,68	€ 2,05	€ 2,73	€ 38,22
1a categoria	€ 1.153,96	€ 530,04	€ 2,07	€ 1.686,07	€ 0,84	€ 2,53	€ 3,37	€ 47,18
2a categoria	€ 967,22	€ 526,11	€ 2,07	€ 1.495,40	€ 0,75	€ 2,24	€ 2,99	€ 41,86



QUOTA AZIENDA  
**0,15%**



QUOTA DIPENDENTE  
**0,05%**



QUOTA TOTALE\*  
**0,20%**

### Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina

Esempio per Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: su una retribuzione di 1.748,75 euro, in atto a marzo 2025 e riferita ad un dipendente inquadrato al IV Livello, la quota a carico dell'azienda è di 1,75 euro, mentre quella a carico del dipendente è di 0,87 euro. Il totale della quota mensile corrisponde a 2,62 euro, ovvero a 36,72 euro l'anno.

Livelli/qualifiche	Minimo Tabellare 01.03.25	Contingenza + Edr	Terzo elemento	Tot. Retribuzione esclusi altri elementi	Quota a carico del lavoratore (0,05%)	Quota a carico dell'azienda (0,10%)	Quota Totale versamento EBIT (0,15%)	Quota annuale per 14 mensilità
0 - Quadri	€ 2.122,35	€ 540,37		€ 2.662,72	€ 1,33	€ 2,66	€ 3,99	€ 55,92
I	€ 1.911,81	€ 537,52	€ 2,07	€ 2.451,40	€ 1,23	€ 2,45	€ 3,68	€ 51,48
II	€ 1.653,71	€ 532,54	€ 2,07	€ 2.188,32	€ 1,09	€ 2,19	€ 3,28	€ 45,95
III	€ 1.413,47	€ 527,90	€ 2,07	€ 1.943,44	€ 0,97	€ 1,94	€ 2,92	€ 40,81
IV	€ 1.222,46	€ 524,22	€ 2,07	€ 1.748,75	€ 0,87	€ 1,75	€ 2,62	€ 36,72
V	€ 1.104,45	€ 521,94	€ 2,07	€ 1.628,46	€ 0,81	€ 1,63	€ 2,44	€ 34,20
VI	€ 991,55	€ 519,76	€ 2,07	€ 1.513,38	€ 0,76	€ 1,51	€ 2,27	€ 31,78
VII	€ 848,91	€ 517,51	€ 2,07	€ 1.368,49	€ 0,68	€ 1,37	€ 2,05	€ 28,74
1a categoria	€ 1.153,96	€ 530,04	€ 2,07	€ 1.686,07	€ 0,84	€ 1,69	€ 2,53	€ 35,41
2a categoria	€ 967,22	€ 526,11	€ 2,07	€ 1.495,40	€ 0,75	€ 1,50	€ 2,24	€ 31,40



QUOTA AZIENDA  
**0,10%**



QUOTA DIPENDENTE  
**0,05%**



QUOTA TOTALE\*  
**0,15%**

\* da calcolare su paga base tabellare, indennità di contingenza e terzo elemento per 14 mensilità.

## Come versare

### F24 - Sezione Inps

Occorre compilare il modello **F24** prestando attenzione al corretto inserimento dei codici INPS territoriali, affinché vi sia corrispondenza tra le quote trattenute ai dipendenti operanti nella singola provincia e l'Ente Bilaterale di riferimento.

- **Codice da indicare nella sezione "Causale contributo: EBCM"**

Codice sede	Causale contributo	Matricola INPS / Codice INPS / Filiale Azienda	Periodo di riferimento	
			da mm/aaaa	a mm/aaaa
7000	EBCM			
4900	EBCM			
4000	EBCM			
3300	EBCM			
9200	EBCM			
6900	EBCM			

È importante inserire correttamente il codice identificativo della provincia dove opera il dipendente per il quale si effettua il versamento contributivo. Esempio:

Roma e Provincia	7000
Milano e Provincia	4900
Latina e Provincia	4000
Frosinone e Provincia	3300
Viterbo e Provincia	9200
Rieti e Provincia	6900

Nel caso di sedi operative aziendali su più Province si deve utilizzare una riga per ciascuna di esse, avendo cura di **inserire lo specifico codice sede INPS**.

Non è assolutamente corretto il versamento unico sulla provincia della sede legale.

Il codice EBCM è unico per tutte le province d'Italia.

Le aziende in ritardo con i pagamenti della contribuzione dovuta a Ebit Lazio, o non in regola con i versamenti, potranno sanare la loro posizione contattando EBIT Lazio.

## Aliquote contributive INPS e oneri contrattuali Aziende e Dipendenti

Validità dal 1/1/2022	Totale Tempo DETERMINATO			Dettaglio delle aliquote contributive														Carico dipendente				
	Totale Tempo INDETERMINATO	Primo contratto	Stagionali e Assunti in sostituzione	Ivs	Addizionale Ivs	ASPI	Add. ASPI Art. 25 L. 845/78	Tfr	Cuaf	Cig	Cigs	Malattia	Maternità	Fondo integrazione salariale	Fondo solidarietà di settore	Addizionale ASPI - Tempo determinato - Primo contratto	Ivs	Addizionale Ivs	Fondo integrazione salariale	Fondo solidarietà di settore	Cigs	Totale
<b>Terziario fino a 5 dipendenti. Csc 7.07.08 Ca OJ</b>																						
Dirigenti	35,73	37,13	-	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	38,32	39,72	38,32	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	2,44	0,24	0,15	-	1,40	9,19	-	0,05	-	-	9,240
Viaggiatori e Piazzisti	35,88	37,28	35,88	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	0,15	-	1,40	9,19	-	0,05	-	-	9,240
<b>Terziario con più di 5 fino a 15 dipendenti. Csc 7.07.08 Ca OJ</b>																						
Dirigenti	35,73	37,13	-	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	38,72	40,12	38,72	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	2,44	0,24	0,55	-	1,40	9,19	-	0,18	-	-	9,373
Viaggiatori e Piazzisti	36,28	37,68	36,28	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	0,55	-	1,40	9,19	-	0,18	-	-	9,373
<b>Terziario con più di 15 dipendenti. Csc 7.07.08 Ca OJ</b>																						
Dirigenti	35,73	37,13	-	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	39,13	40,53	39,13	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	0,27	2,44	0,24	0,69	-	1,40	9,19	-	0,23	-	0,09	9,510
Viaggiatori e Piazzisti	36,69	38,09	36,69	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	0,27	-	0,24	0,69	-	1,40	9,19	-	0,23	-	0,09	9,510
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf intera, fino a 5 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca OJ</b>																						
Dirigenti	35,73	37,13	-	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	38,32	39,72	38,32	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	2,44	0,24	0,15	-	1,40	9,19	-	0,05	-	-	9,240
Viaggiatori e Piazzisti	35,88	37,28	35,88	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	0,15	-	1,40	9,19	-	0,05	-	-	9,240
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf intera, con più di 5 fino a 15 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca OJ</b>																						
Dirigenti	35,73	37,13	-	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	38,72	40,12	38,72	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	2,44	0,24	0,55	-	1,40	9,19	-	0,18	-	-	9,373
Viaggiatori e Piazzisti	36,28	37,68	36,28	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	0,55	-	1,40	9,19	-	0,18	-	-	9,373
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf intera, con più di 15 fino a 50 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca OJ</b>																						
Dirigenti	35,73	37,13	-	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	39,13	40,53	39,13	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	0,27	2,44	0,24	0,69	-	1,40	9,19	-	0,23	-	0,09	9,510
Viaggiatori e Piazzisti	36,69	38,09	36,69	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	0,27	-	0,24	0,69	-	1,40	9,19	-	0,23	-	0,09	9,510
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf intera, con più di 50 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca OJ</b>																						
Dirigenti	35,73	37,13	-	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	-	-	0,24	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	38,68	40,08	38,68	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	0,27	2,44	0,24	0,24	-	1,40	9,19	-	0,08	-	0,09	9,360
Viaggiatori e Piazzisti	36,24	37,64	36,24	33,00	-	1,31	0,30	0,20	0,68	-	0,27	-	0,24	0,24	-	1,40	9,19	-	0,08	-	0,09	9,360
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf ridotta, fino a 5 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca 3V e OJ</b>																						
Dirigenti	33,68	35,08	-	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	-	0,00	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	36,27	37,67	36,27	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	2,44	0,00	0,15	-	1,40	9,19	-	0,05	-	-	9,240
Viaggiatori e Piazzisti	33,83	35,23	33,83	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	-	0,00	0,15	-	1,40	9,19	-	0,05	-	-	9,240
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf ridotta, con più di 5 fino a 15 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca 3V e OJ</b>																						
Dirigenti	33,68	35,08	-	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	-	0,00	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	36,67	38,07	36,67	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	2,44	0,00	0,55	-	1,40	9,19	-	0,18	-	-	9,373
Viaggiatori e Piazzisti	34,23	35,63	34,23	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	-	0,00	0,55	-	1,40	9,19	-	0,18	-	-	9,373
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf ridotta, con più di 15 fino a 50 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca 3V e OJ</b>																						
Dirigenti	33,68	35,08	-	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	-	0,00	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	37,08	38,48	37,08	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	0,27	2,44	0,00	0,69	-	1,40	9,19	-	0,23	-	0,09	9,510
Viaggiatori e Piazzisti	34,64	36,04	34,64	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	0,27	-	0,00	0,69	-	1,40	9,19	-	0,23	-	0,09	9,510
<b>Commercio ingrosso e dettaglio con Cuaf ridotta, con più di 50 dipendenti. Csc 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01 Ca 3V e OJ</b>																						
Dirigenti	33,68	35,08	-	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	-	-	0,00	-	-	1,40	9,19	-	-	-	-	9,190
Operai e Impiegati	36,63	38,03	36,63	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	0,27	2,44	0,00	0,24	-	1,40	9,19	-	0,08	-	0,09	9,360
Viaggiatori e Piazzisti	34,19	35,59	34,19	33,00	-	0,18	0,30	0,20	0,00	-	0,27	-	0,00	0,24	-	1,40	9,19	-	0,08	-	0,09	9,360

### LAVORATORI APPRENDISTI (Assunti dal 01/01/2012)

		1° anno	2° anno	3° anno	dal 4° anno
FINO A 9 ADDETTI	Datore di lavoro				10%
	Apprendista		5,84%		
ALMENO 10 ADDETTI	Datore di lavoro			10%	
	Apprendista		5,84%		

(1) Il contributo è destinato ai Fondi paritetici per la formazione continua FORTE e FONDIR; l'adesione, di fatto gratuita, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata. I codici di adesione da indicare nel DM 10/2 sono rispettivamente FITE e FODI.

(2) Contributo dovuto anche per contratti di apprendistato e d'inserimento.

# SCONTI E PROMOZIONI PER GLI ISCRITTI

Convenzioni con teatri e luoghi espositivi, palestre, terme,  
centri estivi, parchi divertimento e molto altro



**REGISTRATI AL SITO E  
RICHIEDI LA TUA TESSERA GRATUITA**



Accedi inserendo le credenziali ricevute per email e carica l'ultima busta paga se dipendente (o l'F24 per il titolare di azienda o suo delegato), evidenziando il versamento contributivo, Attendi notifica di approvazione di Ebit Lazio e... Stampa autonomamente la tua tessera per beneficiare delle agevolazioni